



The European Law Students' Association

ITALIA

REGOLAMENTO NATIONAL MOOT COURT COMPETITION

TITOLO I – Disposizioni Generali

PARTE I - L'Organizzazione

Art. 1

La National Moot Court Competition è una simulazione processuale promossa da ELSA (The European Law Students' Association) Italia, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA International.

Art. 2

1. La competizione è promossa da ELSA Italia con la collaborazione di una Sezione Locale di ELSA Italia designata a maggioranza semplice dei delegati dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia riuniti seduta plenaria, previa presentazione scritta della candidatura e di un progetto con relativo preventivo di spesa.

3. I costi dell'evento sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato organizzatore) fatta salva la quota dell'Italian Development Fund destinata appositamente alla National Moot Court Competition, secondo quanto previsto dal Decision Book Financial Management.

4. ELSA Italia può promuovere, con la collaborazione di una Sezione Locale di ELSA Italia designata mediante la medesima procedura di cui al co. 1, l'organizzazione di un National Round della EHRMCC o della EMC2. In caso di assenza di candidature in sede di Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegarne l'organizzazione ad un Comitato Organizzatore *ad hoc* costituitosi.

5. La Sezione Locale di ELSA Italia che intenda presentare candidatura per l'organizzazione di un Regional Round della ELSA Moot Court Competition è tenuta a darne previamente comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Director for National Moot Court Competition.

2. Il Director for National Moot Court Competition collabora con la Sezione Locale designata (o col Comitato organizzatore) nell'organizzazione della manifestazione ed è responsabile dell'assegnazione dei codici di gara, della raccolta delle richieste di chiarimenti e della ricezione degli atti delle squadre.

Art. 4

Per l'individuazione del caso pratico, la valutazione degli atti ed il giudizio dei dibattimenti, la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) si avvale di un Comitato Scientifico e di un Collegio Giudicante da essa costituito, composti da professionisti del diritto che abbiano

voluto mettere a disposizione dell'evento la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico - giuridiche.

Art. 5

1. Sulla base di un caso pratico fittizio le squadre devono redigere atti e sostenere dibattimenti orali davanti al Collegio Giudicante.
2. La National Moot Court Competition si svolge in lingua italiana.
3. Il presente regolamento costituisce l'unica legge processuale della competizione, fatti salvi gli aspetti sostanziali dei codici di rito.

Art. 6

1. La competizione si svolge in due fasi:
 - a) redazione da parte di ciascuna squadra di due atti, assunte le vesti delle parti:
 - attore/convenuto;
 - ricorrente/resistente;
 - Pubblico Ministero/imputato;
 - b) svolgimento di dibattimenti eliminatori sulla base delle argomentazioni addotte negli atti.
2. Il Collegio Giudicante per i dibattimenti eliminatori è composto da almeno tre persone.

Art. 7

La National Moot Court Competition si svolge una volta l'anno nel periodo concordato tra la Sezione Locale ospitante (o il Comitato organizzatore) e il Consiglio Direttivo Nazionale.

PARTE II – Partecipazione alla competizione**Art. 8**

1. La competizione è aperta esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza italiani o stranieri da non più di sei mesi presso le Facoltà di Giurisprudenza Italiane o Istituti di istruzione superiore analoghi, obbligatoriamente soci di una delle Sezioni di ELSA Italia. I suddetti requisiti devono sussistere in capo a ciascuno dei componenti della squadra al momento dell'iscrizione alla competizione.
2. Il Director Moot Court Competition, i membri del Comitato Organizzatore della National Moot Court Competition e del Consiglio Direttivo di ELSA Italia sono esclusi dalla partecipazione alla competizione.

Art. 9

1. Ogni squadra è composta da due a quattro persone.
2. Sono possibili variazioni nella composizione delle squadre fino al settimo giorno antecedente l'inizio dei dibattimenti. Tali variazioni potranno avere ad oggetto l'identità dei concorrenti, fermo restando il numero di partecipanti già iscritto e, pena la loro inammissibilità, devono essere



The European Law Students' Association

ITALIA

comunicate al Director for National Moot Court Competition e alla Sezione Locale organizzatrice.

Art. 10

1. Per la determinazione della quota di partecipazione, le modalità e tempi di versamento si rimanda al Decision Book FM.

Art. 11

Ogni Sezione Locale è tenuta ad assicurare adeguata promozione alla NMCC, tramite tutti i canali disponibili.

Art. 12

La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) o il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia provvedono ad inviare alle Sezioni Locali di ELSA Italia almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'evento il presente Regolamento, il caso pratico oggetto della competizione ed il modulo d'iscrizione delle squadre.

Art. 13

1. L'iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato.
2. L'iscrizione delle squadre deve essere perfezionata almeno entro 65 giorni dall'inizio della competizione, salva la possibilità per il Comitato Organizzatore, di concerto con il VP AA di ELSA Italia, di stabilire un termine maggiore o minore.
3. Entro 48 ore dall'iscrizione, il Director for National Moot Court Competition provvede a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole sostitutivo della denominazione dell'Università e della Sezione ELSA di appartenenza nonché delle generalità dei concorrenti.

Art. 13 bis

Ciascuna squadra partecipante è tenuta a redigere gli atti di parte e ad inviarli tramite e-mail al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato, nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 13 ter

1. Gli atti devono essere inviati al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) almeno 60 giorni prima dell'inizio della competizione salvo che il Comitato Organizzatore ed il VP AA di ELSA Italia non decidano diversamente, sentito il Comitato scientifico.
2. Gli atti devono essere valutati dal Comitato Scientifico, che attribuirà agli stessi un punteggio sulla base dell'art. 20.3 e dell'art. 29 bis del presente regolamento. Sulla base dei risultati vengono selezionate le squadre che hanno ottenuto il punteggio maggiore, fino ad un numero massimo di

12, eventualmente suscettibile di innalzamento previo accordo tra il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia e la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore).

3. Le squadre selezionate devono essere annunciate almeno 40 giorni prima dell'inizio della competizione. Il Director for National Moot Court Competition deve dare comunicazione singolarmente ad ogni squadra selezionata e la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) deve inserire l'elenco delle squadre selezionate nella pagina del sito internet dedicata alla competizione.

Art. 13 quater

1. L'estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre per ciascun turno eliminatorio della fase dibattimentale viene effettuata pubblicamente in sede di inizio della manifestazione ad opera della Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore).

2. Nella medesima sede, la Sezione Locale ospitante provvede altresì al sorteggio pubblico delle vesti processuali da attribuire alle squadre nella fase eliminatoria.

3. All'esito dei dibattimenti eliminatori, si procede a nuova estrazione per determinare i ruoli da sostenere nel corso delle semifinali e successivamente i ruoli da svolgere nella Finale. Relativamente alla semifinale e alla finale, previo parere del Collegio Giudicante, è possibile accordare alle squadre di rappresentare la parte opposta rispetto a quella sostenuta nella fase eliminatoria o nella semifinale.

TITOLO II – Le prove della competizione

PARTE I – Richieste di chiarimenti

Art. 14

1. Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Director for National Moot Court Competition di ELSA Italia (o al Comitato Organizzatore) entro il termine stabilito.

2. Le chiarificazioni verranno trasmesse a tutte le squadre partecipanti per il tramite del Director for National Moot Court Competition di ELSA Italia (o del Comitato Organizzatore).

3. È fatto il più stretto divieto di consultare, in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico o del Collegio Giudicante, pena l'esclusione dalla Competizione.

Art. 15

[abrogato]

PARTE II – Redazione degli atti

Art. 16

1. Ogni squadra deve produrre due atti contenenti ciascuno le argomentazioni di ogni parte.

2. Ogni squadra deve inviare gli atti all'indirizzo di posta elettronica comunicato entro il termine di 60 giorni dall'inizio della competizione. Tale termine è derogabile previo accordo tra la Sezione locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) ed il VP AA di ELSA Italia sentito il Comitato scientifico.

Art. 17

1. Gli atti devono essere redatti in formato A4, in carattere Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Times New Roman, dimensione 10, con interlinea singola.

2. Ogni atto non deve eccedere il numero di 15 pagine, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, deve indicare in calce il codice della squadra e la sua veste.

3. Gli atti devono contenere le seguenti sezioni:

Fatto

Diritto

4. Gli atti devono essere inviati in doppio formato Word e PDF al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) nei termini stabiliti.

5. Gli atti non devono contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare la provenienza della medesima.

6. È fatto il più stretto divieto a ciascuna squadra di produrre atti il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni ad essa. In caso di accertata violazione ELSA Italia, di concerto con il Comitato Scientifico, adotta i necessari provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra.

Art. 18

Fatte salve le regole di cui all'art. 17, gli atti devono essere redatti senza altri vincoli di forma.

Art. 19

La mancata osservanza di quanto disposto all'art. 17, commi 1 e 2, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

a) detrazione di 1 (uno) punto dal punteggio attribuito all'atto per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere e dell'interlinea, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

b) detrazione di 1(uno) punto dal punteggio attribuito all'atto per mancato rispetto delle dimensioni della pagina e dei margini, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

c) detrazione di 3 (tre) punti dal punteggio attribuito all'atto per ciascuna pagina eccedente il numero massimo disposto dall'art. 17, comma 2.

d) detrazione di 2 (due) punti dal punteggio attribuito all'atto per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito. Un ritardo superiore ai due giorni comporterà automaticamente la squalifica della squadra.

Art. 20

1. Gli atti presentati dalle squadre partecipanti saranno valutati dal Comitato Scientifico.
2. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) provvede a trasmettere gli atti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione degli stessi
3. La valutazione degli atti tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica e della originalità del ragionamento, della chiarezza e dello stile; si darà particolare rilievo alla esaustività dell'argomentazione.

Art. 21

La comunicazione del punteggio degli atti delle squadre finaliste avviene congiuntamente alla comunicazione dei punteggi dei dibattimenti.

PARTE III – I Dibattimenti

Art. 22

Il dibattito ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonché, le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso. Nel corso del dibattito possono, infatti, essere addotte nuove ragioni rispetto all'atto di parte presentato.

Art. 23

1. Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso del dibattito.
2. I componenti del Collegio Giudicante hanno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.

Art. 24

1. Il dibattito si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di attore o ricorrente o Pubblico Ministero.
2. Il dibattito prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto o resistente o imputato.
3. Il dibattito si conclude con le repliche.

Art. 25

1. Ogni squadra deve disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica alla parte avversa. La squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta, a pena di decadenza da questa facoltà, a darne comunicazione al Presidente del Collegio Giudicante prima dell'inizio del dibattito.
2. Ciascuna squadra può chiedere un tempo supplementare di 5 minuti al massimo. In tal caso uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa.

3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell'esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica.
4. Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa.
5. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande viene conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.
6. Un addetto al cronometraggio, designato dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore), ha il compito di indicare periodicamente il tempo rimasto.
7. Solo al termine del dibattito Finale il Collegio giudicante, qualora le circostanze lo richiedano, e in deroga al comma 2 del presente articolo può accordare ulteriore tempo supplementare per il chiarimento di questioni necessarie alla deliberazione. Eguale tempo deve essere concesso ad entrambe le squadre.
8. Non è consentito alle squadre partecipanti ancora in gara di assistere ai dibattimenti.

Art. 26

1. Nella valutazione del dibattito saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, la novità dell'esposizione orale rispetto al contenuto dell'atto e la capacità di rispondere alle domande del Collegio giudicante.
2. La valutazione è operata da ognuno dei Giudici del Collegio Giudicante che esprime un proprio punteggio.
3. I Giudici deliberano in camera di consiglio.

Art. 27

I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della professione forense. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo sarà preso in considerazione nell'attribuzione del punteggio del dibattito, previo richiamo da parte di uno dei componenti del Collegio Giudicante.

Art. 28

La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) dispone eventuale videoregistrazione almeno della finale della Competizione e la mette a disposizione, insieme agli atti delle squadre finaliste, del Consiglio Direttivo Nazionale.

PARTE IV – Valutazione delle prove

Art. 29

A seguito di ciascun dibattito, il collegio giudicante assegna a ciascuna squadra un punteggio sulla base dei criteri indicati all'art. 29 *bis*.

Tale punteggio, relativo alla fase dibattimentale, viene sommato al punteggio relativo agli atti. Una volta individuata la graduatoria complessiva passano il turno le quattro squadre che hanno ricevuto il punteggio più alto. In caso di parità passerà il turno la squadra che ha ottenuto il miglior punteggio nella fase dibattimentale.

Art. 29 bis

Le squadre verranno giudicate sull'insieme del loro lavoro.

La valutazione finale di ogni squadra verrà determinata sulla base della somma dei punteggi ottenuti per gli atti e per il dibattimento:

- a) fino a 20 punti per gli atti di parte. A ciascuno dei criteri di valutazione ex art. 20 co.3 verrà attribuito un punteggio da 1 a 5 punti;
- b) fino a 40 punti per la fase dibattimentale. A ciascuno dei criteri di valutazione ex art. 26 co.1 verrà attribuito un punteggio da 1 a 10.

PARTE V – Svolgimento della finale e proclamazione dei vincitori**Art. 30**

Le squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto accedono alla finale.

Art. 31

Il Collegio Giudicante della finale è composta dagli esponenti più rappresentativi del Comitato Scientifico e da professionisti del diritto, designati dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore). Essi proclamano a maggioranza la squadra vincitrice della Competizione sulla base degli atti di parte e della fase dibattimentale, secondo quanto disposto dall'art. 29.

Art. 32

Al termine della finale vengono assegnati i premi ai vincitori, ai finalisti e al miglior oratore ed eventuali altri premi.

Art. 33

1. La Sezione Locale (o il Comitato organizzatore) di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Director per la Moot Court Competition provvede ad individuare i premi per la squadra vincitrice, per il miglior oratore ed eventualmente per gli altri partecipanti.

2. ELSA Italia o la Sezione Organizzatrice dell'evento rilascia un attestato di partecipazione firmato dal Presidente del Comitato Scientifico e dal VP AA Nazionale o in sua mancanza dal Director NMCC a ogni partecipante. Il certificato dei componenti della squadra vincitrice è sottoscritto da tutti i membri del Collegio Giudicante della finale.



The European Law Students' Association

ITALIA

Art. 34

I premi della Competizione e le norme per il ritiro o la rinuncia degli stessi sono stabilite dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato organizzatore).

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 35

I partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento. In caso di grave violazione il Comitato scientifico adotta i provvedimenti del caso.

Art. 36

I partecipanti possono sottoporre ogni questione concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento al Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, competente a risolverle.

Art. 37

1. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) è tenuta ad assicurare il proficuo svolgimento della manifestazione ed un alto livello scientifico.

2. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato organizzatore) è tenuto all'adozione del presente Regolamento qualora intendano organizzare la manifestazione di ELSA Italia descritta nello stesso.

3. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, può disporre, per comprovate esigenze organizzative e fatta salva l'assoluta parità di trattamento tra tutte le squadre in gara, delle proroghe a tutti i termini previsti da questo Regolamento.

4. La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere del Collegio Giudicante e del VP Attività Accademiche di ELSA Italia, può riservarsi di adottare tutti i necessari provvedimenti volti ad assicurare il corretto svolgimento della competizione.

Art. 38

1. Ogni violazione del presente Regolamento da parte della Sezione Locale designata (o del Comitato organizzatore) è valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale che adotta i provvedimenti del caso a maggioranza dei suoi membri.

2. In caso di grave violazione da parte della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore) il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre l'annullamento della Competizione. In tal caso esso ne risponde all'Assemblea Nazionale di ELSA Italia alla quale presenta una motivazione scritta. I costi già sostenuti sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato organizzatore) responsabile della violazione, la quale provvede a restituire agli iscritti quanto da loro eventualmente versato.



The European Law Students' Association

ITALIA

Art. 39

Le valutazioni e le decisioni del Collegio Giudicante e le decisioni interpretative del presente Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sono insindacabili.

Art. 40

Le squadre partecipanti alla manifestazione dichiarano di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla Competizione. Tale inciso deve essere specificato nel modulo per l'iscrizione.